



Interventi per il settore ittico

A.C. 338-339-521-1124

Dossier n° 157 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
12 aprile 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	338-339-521-1124
Titolo:	Interventi per il settore ittico
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	18
Date:	
adozione quale testo base:	4 aprile 2017
richiesta di parere:	4 aprile 2017
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

Contenuto

Il testo unificato si compone di **18 articoli**.

L'**articolo 1** indica quali finalità del provvedimento incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.

L'**articolo 2** delega il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e acquacoltura.

L'**articolo 3** istituisce, a partire dal 2018, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, alimentato con le risorse derivanti dal contributo annuo richiesto agli esercenti la pesca sportiva a norma dell'articolo 12, comma 4.

L'**articolo 4** sostituisce l'[articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2001](#), sull'istituzione di distretti ittici finalizzati a garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica.

L'**articolo 5** prevede l'istituzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'Acquacoltura (CASP); il Ministero delle politiche agricole, con apposita convenzione, può incaricare i CASP di effettuare per conto dei propri utenti attività di assistenza tecnico-amministrativa.

L'**articolo 6** modifica il [decreto legislativo n. 154/2004](#), al fine di prevedere che le funzioni attinenti alla cooperazione e all'associazionismo possano essere svolte attraverso la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'**articolo 7** prevede che un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individui le caratteristiche tecniche e le certificazioni per l'utilizzo di cassette *standard* per i prodotti della pesca, al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'[articolo 60 del regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

L'**articolo 8** fornisce una nuova definizione di pesca-turismo e ittiturismo cui adeguare la regolamentazione vigente con decreto del Ministro delle politiche agricole; inoltre, abroga il [comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 561/1994](#), il quale prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, emani un regolamento sulle norme di sicurezza relative alla pesca ravvicinata nelle acque marittime.

L'**articolo 9** modifica l'allegato B del decreto legislativo di cui al [DPR n. 642/1972](#), al fine di ricomprendere i settori della pesca e dell'acquacoltura tra quelli i cui atti, documenti e registri sono esenti dall'imposta di bollo.

L'**articolo 10** prevede che gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività e i prodotti ottenuti a seguito di

attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici; a tal fine modifica il [decreto legislativo n. 114/1998](#) e abroga i commi 3, 4 e 5 dell'[articolo 18 della legge n. 99/2009](#).

L'**articolo 11** modifica la [legge n. 244/2007](#), al fine di ricomprendere nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette una rappresentanza, senza diritto di voto, delle associazioni di pesca.

L'**articolo 12**, in tema di pesca non professionale, prevede che un decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisca un contributo annuale per la pesca sportiva a mare, che si potrà praticare previa comunicazione, anch'essa annuale, al Ministero delle politiche agricole.

L'**articolo 13** delega il Governo ad adeguare alla normativa europea il regolamento di cui al [DPR n. 1639 del 1968](#), in materia di attrezzi consentiti per la pesca sportiva.

L'**articolo 14** delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze della pesca, da esercitare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'**articolo 15** modifica il [decreto-legge n. 95/2012](#), al fine di ripristinare l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.

L'**articolo 16** prevede che il Ministro delle politiche agricole, con proprio decreto di natura non regolamentare, ripartisca tra i vari sistemi di pesca del tonno rosso la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia, tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'*International commission for the conservation of the Atlantic tuna* (ICCAT).

L'**articolo 17** modifica gli articoli 9 e 12 del [decreto legislativo n. 4/2012](#), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, al fine di aggiornare il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee e di bracconaggio ittico nelle acque interne.

L'**articolo 18** contiene una clausola di salvaguardia relativa alle Regioni ad autonomia speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tipologia del provvedimento

È il testo unificato di quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare, adottato come testo base dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 4 aprile 2017, che è sottoposto all'esame del Comitato per la legislazione a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento della Camera, in quanto contenente tre disposizioni di delega al Governo (articoli 2, 13 e 14).

Omogeneità delle disposizioni

Il testo unificato presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto interviene con un complesso di misure sul settore della pesca e dell'acquacoltura.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Si veda quanto segnalato in relazione all'**articolo 8** nel paragrafo dedicato agli adempimenti indefiniti.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Adempimenti

Il testo unificato contiene tre disposizioni di delega (**articoli 2, 13 e 14**) e diverse previsioni che demandano la loro attuazione a vari tipi di adempimenti. Di seguito si rilevano alcuni profili critici in relazione ai diversi tipi di adempimenti.

Disposizioni di delega

L'**articolo 13** delega il Governo a modificare il regolamento di cui al [decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#), al fine di adeguarlo all'[articolo 17 del regolamento CE n. 1967/2006](#). *Andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione non in termini di delega ma di autorizzazione al Governo ad adottare un regolamento modificativo di quello vigente, in coerenza con il sistema delle fonti.*

I tre articoli contenenti disposizioni di delega recano al comma 3 un'identica previsione volta a prevedere che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla 'tecnica dello scorrimento' " e che, in alcune circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello

scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.

Altri adempimenti

Decreto di natura non regolamentare

L'**articolo 16, comma 2** demanda ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare la ripartizione tra i vari sistemi di pesca della quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia. Il decreto non ha dunque valenza normativa.

Adempimenti indefiniti

L'**articolo 8, comma 1** demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di adeguare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, "la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo", dettando una serie di indirizzi e definizioni che fanno sistema con l'[articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012](#). *Andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato articolo 2, prevedendo che a quest'ultimo, come modificato, si dia esecuzione con un regolamento ministeriale.*

L'**articolo 12, comma 2** dispone che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva in mare è tenuto a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite dal medesimo Ministero". *Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire con quale strumento il Ministero definisce le modalità della comunicazione e di verificare se la previsione dell'adempimento si concili con l'immediata entrata in vigore della nuova disciplina.*

Adempimenti privi di termini

L'**articolo 4, capoverso 4, comma 2** e l'**articolo 5, comma 3** demandano la loro attuazione a decreti ministeriali senza fissare un termine per la loro adozione.

Formulazione del testo

*Andrebbe valutata l'opportunità di riformulare l'**articolo 5** in modo di anteporre la definizione e l'istituzione dei centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura alla previsione contenuta al **comma 1**, relativa alla possibilità di apposita convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli stessi centri, tenendo conto delle realtà già esistenti e valutando la portata normativa del richiamo, al **comma 4**, al "rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni".*

Clausole di invarianza finanziaria

All'**articolo 5**, sono presenti clausole di invarianza finanziaria al comma 1, al comma 4 e al comma 5-bis. *Andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere le prime due e di mantenere l'ultima, che ha valenza generale per tutto l'articolo.*